

**D.L. 16.7.2020, n. 76 (“SEMPLIFICAZIONI”) e L. 17.7.2020, n. 77  
 (“RILANCIO”)**

***primi appalti su esecuzione appalti pubblici***

## **1. CONFERMATA ANTICIPAZIONE DEL PREZZO AL 30%**

**Confermata la possibilità di portare l'importo da corrispondere a titolo di anticipazione del prezzo al 30%.**

La legge di conversione del decreto rilancio modifica marginalmente l'art. 207 del decreto Rilancio.

Di seguito il testo della disposizione.

“Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che **abbiano** già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le **disposizioni** di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.”

[Qui un commento su anticipazione del prezzo al 30%.](#)

## **2. CONSEGNA IN VIA D'URGENZA IN DEROGA AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

L'art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016 prevede l'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il decreto Semplificazioni prevede ora che, a decorrere dal 17.7.2020 e fino al 31.7.2021, la consegna in via d'urgenza, per lavori quanto per servizi e forniture, è **sempre** autorizzata: in altri termini sembra potersi affermare che la consegna in via d'urgenza non è più condizionata al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, codice contratti pubblici, ultimo periodo.

“Art. 8 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:

a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;”

La disposizione si applica a:

- procedure pendenti i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati al 17.7.2020;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure in cui, al 17.7.2020, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
- in ogni caso, procedure disciplinate dal d.lgs. 50/2016 avviate a decorrere dal 17.7.2020.

### **3. SOSPENSIONE DEI LAVORI IN DEROGA AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (no servizi e forniture)**

L'art. 107 d.lgs. 50/2016 prevede che la sospensione dei lavori può essere disposta:

- dal D.L. quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- cause imprevedibili o di forza maggiore.

Il decreto Semplificazioni prevede ora che fino al 31.7.2021, **in relazione ai lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie** (art. 35 codice contratti pubblici) la sospensione, volontaria o coattiva - anche se lavori sono già iniziati - può essere disposta (in ogni caso dal RUP) **esclusivamente**, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per:

- a) motivi connessi a norme penali e antimafia;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

L'art. 5 del decreto semplificazioni prevede casi di sospensione in deroga all'art. 107 codice contratti pubblici, manca però un riferimento – con conseguente mancato coordinamento – al d.M. 49/2018 che come noto prevede disposizioni di attuazione in tema di sospensione dell'esecuzione e riserve.

L'art. 4 del d.M. 49/2018 prevede infatti che “Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore **può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa**; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è **condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori**, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”.

Del pari manca un coordinamento con l'art. 107, comma 2, codice contratti pubblici “Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi”. Nel silenzio del decreto Semplificazioni, a questa disposizione sembra in ogni caso potersi fare ricorso.

- Sospensione disposta per **gravi ragioni di ordine pubblico** (lett. b) e **gravi ragioni di pubblico interesse** (lett. d)  
In tali casi, le committenti comunicano al collegio consultivo tecnico la sospensione, possono poi inviare allo stesso collegio una proposta sulla ripresa dei lavori entro 15 giorni dalla comunicazione di sospensione al collegio e, se il collegio consultivo tecnico si determina nel senso della ripresa, autorizzano nei successivi 10 giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.
- Sospensione disposta per **gravi ragioni di ordine tecnico** (lett. c)  
In tal caso, il collegio consultivo tecnico, entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.
- 3.1 Sospensione disposta per **motivi connessi a norme penali e antimafia** (lett. c),  
3.2 **lavori che non possano proseguire con il soggetto designato, per qualsiasi motivo**, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa,

3.3 fuori dai casi di sospensione di cui all'art. 5, comma 1, decreto semplificazioni, **ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori** per un numero di giorni pari o superiore a 1/10 del tempo stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno 30 giorni per ogni anno stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dal 17.7.2020.

In tali ipotesi, la committente, previo parere del collegio consultivo tecnico, **dichiara senza indugio, in deroga all'art. 108, commi 3 e 4<sup>1</sup>, codice contratti pubblici, la risoluzione del contratto**, che opera di diritto, e provvede optando per una delle seguenti modalità (alternative):

- a) **procede all'esecuzione in via diretta dei lavori**, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) **interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria**, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) **provvede a indire una nuova procedura** per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un **commissario straordinario** per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Resta salva la **possibilità di proseguire con il medesimo soggetto** se sussistano gravi motivi tecnici ed economici, anche in base al parere del collegio.

Al di fuori delle cause di sospensione di cui all'art. 5 comma 1 decreto Semplificazioni, **le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte** o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per

---

<sup>1</sup> Art. 108 codice contratti pubblici: 3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

#### **4. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO OBBLIGATORIO PER LAVORI SOPRA SOGLIA - ABROGAZIONE NORME SBLOCCA CANTIERI**

In relazione a questo istituto potremmo davvero parlare di "tarantella".

Il collegio consultivo tecnico è stato introdotto con l'art. 207 del d.lgs. 50/2016, soppresso poi con il correttivo del 2017, reintrodotta con il decreto sblocca cantieri – legge 14.6.2019 n. 55.

L'art. 6 del decreto Semplificazioni nell'abrogare i commi da 11 a 14 dell'art. 1 del d.l. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019 ossia la parte relativa al collegio consultivo tecnico, prevede che fino al 31.7.2021, **in relazione ai lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie** (art. 35 codice contratti pubblici) è **obbligatorio**, presso ogni stazione appaltante, costituire un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque entro 10 dieci giorni dall'avvio, con i compiti previsti dall'articolo 5 in tema di sospensione e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di **ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione** del contratto stesso.

Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata al 17.7.2020, il collegio consultivo tecnico è nominato entro 30 giorni da tale data.

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti, o 5 in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.

I componenti del collegio **possono essere scelti dalle parti di comune accordo**, ovvero le **parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte**. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 dieci giorni dall'avvio, questo è designato entro i successivi 5 giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo **può** operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può

procedere ad audizioni informali delle parti **per favorire**, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, **la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.**

Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

**L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;**

L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è **causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.**

**Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale),** salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.

(Lo sblocca cantieri si era discostato da quanto era stato inizialmente previsto nel 2016 e aveva affermato che l'eventuale accettazione della proposta **non ha natura di transazione, salva diversa volontà delle parti** - nell'art. 207 del codice, ante correttivo, la proposta del Collegio aveva natura di transazione).

Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Fuori dai casi in cui è obbligatorio il collegio consultivo tecnico, le parti **possono** comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti e possono stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni in tema di sospensione.

**Facoltà di nominare il collegio consultivo tecnico per risolvere le problematiche antecedenti all'esecuzione.**

Le stazioni appaltanti, tramite il RUP, **possono** costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella **fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.**

In tale caso 2 componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi della presente disposizione non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato per l'esecuzione.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31.7.2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

[Qui un commento sul collegio consultivo tecnico post sblocca cantieri.](#)

## 5. EMISSIONE DEI SAL E CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Come noto, la disciplina previgente era in parte diversa, in quanto contemplava l'emissione dello stato di avanzamento lavori nei casi di sospensione dei lavori aventi una certa durata.

Le norme di riferimento sono date dall'art. 107 del codice dei contratti pubblici, 10 e 23 del d.M. 49/2018, in materia, invece, di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto i riferimenti normativi, l'art. 113 bis del codice e l'art. 14 del d.M. 49/2018.

L'art. 8, comma 4, del decreto Semplificazioni sembra andare incontro alle esigenze degli operatori più volte evidenziate in questo periodo, sebbene anche in tal caso manchi un coordinamento con il d.M. 49/2018.

A mente della norma citata, con riferimento ai lavori in corso di esecuzione al 17.7.2020:

a) il D.L. adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e **anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali**, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) entro 15 giorni dal 17.7.2020. Il certificato di pagamento viene emesso **contestualmente e comunque entro 5 giorni** dall'adozione dello SAL. Il pagamento viene effettuato **entro 15 giorni** dall'emissione del certificato di cui sopra;

Il legislatore sembra superare con la prima disposizione quanto previsto dall'art. 14 d.M. 49/2018 che, in epoca Covid-19, ha rappresentato un ostacolo alla esigenza di liquidità degli operatori ("lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto"). Ora è il legislatore a prescrivere alle Committenti di emettere il SAL in deroga alle disposizioni contrattuali.

Ancora, viene derogato l'art. 113 bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) a mente del quale: "I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni – max 60 - decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori".

Il legislatore prevede ora un termine di **15 giorni**.

b) sono **riconosciuti**, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, **i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione**, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del **piano di sicurezza e coordinamento**, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli artt. 1 e 2 del d.l. n. 6/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 13/2020, e all'art. 1

del d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2020, e il **rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo SAL successivo** all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

Questa disposizione sembra fare riferimento ai soli costi extra Covid-19 per i DPI e non a quei costi che hanno reso maggiormente onerosa l'opera (aumento costi di filiera, ridotto numero di risorse in cantiere, numero di veicoli da adoperare per lo spostamento degli operai nel rispetto del distanziamento tra i lavoratori etc.) che inficiano l'andamento dei lavori.

c) il **rispetto delle misure di contenimento** dell'emergenza sanitaria (previste dall'art. 1 del d.l. n. 6/2020 e dall'art. 1 del d.l. n. 19/2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi), ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture **costituisce causa di forza maggiore**, ai sensi dell'art. 107, comma 4, codice contratti pubblici e, **qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore** ai sensi del comma 5 del citato art. 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

[Qui un commento sul pagamento dei SAL in tema Covid-19.](#)